

Spett.le Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese

Al Consiglio di Amministrazione e alla Segreteria Dott.ssa Roberta Nobile

Oggetto: Affidamento servizio di validazione PEF secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera CIG B0322B6CA6 - Relazione di validazione dei dati economici di cui ai PEF dei bacini tariffari aventi come gestore Gestione Ambiente S.p.A. comprensivi dei dati economici rendicontati dai Comuni del bacino gestionale di riferimento

In ossequio al mandato ricevuto, con la presente rilasciamo la relazione di validazione in oggetto ai fini degli adempimenti di competenza del vostro spett.le Consorzio e per l'esercizio delle vostre funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA e della legislazione nazionale e regionale vigente.

La relazione di validazione è emessa nei limiti di competenza e responsabilità definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente e nei limiti del perimetro di attività di nostra competenza come meglio descritto nella relazione medesima. La presente relazione, in particolare:

- Riporta le attività svolte per la validazione dei PEF predisposti dal gestore Gestione Ambiente S.p.A. e trasmessi dal gestore medesimo contestualmente alla vostra e alla nostra attenzione da ultimo in data 29 Marzo 2024 e accompagnato da ulteriore documentazione in data 5 Aprile 2024 nonché gli esiti delle medesime attività;
- Esprime un parere in ordine ai coefficienti proposti da Gestione Ambiente medesima funzionali a rappresentare il livello prestazionale e di qualità del servizio nonché al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- Riporta le attività svolte in merito all'analisi e alla validazione dei dati di competenza dei Comuni nonché gli esiti delle medesime attività, sulla base di quanto trasmesso da Gestione Ambiente S.p.A.

La presente relazione è rilasciata con riferimento alla documentazione trasmessa da Gestione Ambiente S.p.A. in data 29 Marzo 2024.

Si rimettono al vostro spett.le Ente le valutazioni svolte, anche al fine delle decisioni di competenza.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Masotti



RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEI PEF TRASMESSI DAL GESTORE GESTIONE AMBIENTE S.P.A. COMPENSIVI DEI DATI COMUNALI

1 Introduzione

1.1 Obiettivi e limiti dell'analisi condotta

La presente relazione è predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l. (d'ora in poi anche solo Paragon) nell'ambito dell'incarico di validazione dei dati del gestore del servizio rifiuti e del PEF grezzo dal medesimo trasmesso ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui al c.d. MTR-2 per le annualità 2024 e 2025 (Delibera 363/2021/R/rif ARERA e relativo allegato integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative") e di supporto alla predisposizione dei PEF per ciascun bacino gestionale

Nell'ambito di tale incarico, con riferimento ai diversi bacini gestionali e, per quanto di competenza della presente relazione, per il bacino gestionale relativo a Gestione Ambiente S.p.A. si sono svolte le seguenti attività:

- Con riferimento alle attività di validazione del PEF grezzo del gestore, analisi in contraddittorio dei prospetti di elaborazione del PEF grezzo, con particolare riguardo:
 - alla valorizzazione dei costi inclusi nella determinazione dei costi ammessi,
 - alla valorizzazione delle poste rettificative,
 - alla quadratura delle poste contabili con le fonti contabili obbligatorie;
 - al sistema di separazione contabile adottato al fine
 - all'analisi della proposta di coefficienti avanzata dal gestore.

Nel presente documento si riportano le verifiche condotte e il conseguente parere in ordine alla versione definitiva dei prospetti trasmessi dal gestore.

Con riferimento alle nostre attività, si evidenzia che le modalità operative con le quali abbiamo rilevato le informazioni sono state le seguenti:

- richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinente in relazione ai singoli aspetti di indagine e analisi critica della documentazione ottenuta;
- auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi proposti e verifica di coerenza regolatoria;
- colloqui con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale e su specifiche tematiche;
- analisi della documentazione in versione definitiva trasmessa in data 29 Marzo 2024 e verifica che la stessa recepisce quanto condiviso con il gestore.

La documentazione richiesta per l'analisi di ciascuno degli aspetti indicati è stata integrata, nel corso dello svolgimento del lavoro, in funzione delle necessità che sorgevano dall'analisi dei documenti ricevuti.

Si ricorda che il nostro incarico non contempla lo svolgimento di una "*full due diligence*", ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di acquisire un complesso organico di informazioni acquisite a tutto campo ed in qualsiasi area, e non contempla neanche più limitatamente (*limited due diligence*) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali (*financial and tax due diligence*,

legal due diligence, employment law due diligence) e che l'investigazione non è tesa al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio (certificazione).

La responsabilità della predisposizione del PEF del Gestore, nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo.

Le nostre analisi, dunque, si sono basate prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Paragon Business Advisors S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, in forma esplicita o implicita, relativamente alla bontà dei dati forniti. Si ricorda, inoltre, che le nostre valutazioni si basano su fatti ed eventi a noi noti o resi noti dagli interessati; pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a noi non resi noti dagli interessati.

1.2 Riferimenti normativi e metodologia

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: “[...] *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*” (sottolineatura aggiunta).

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che “*Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che “*L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.*”

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:

1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...] *una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal*

soggetto competente di cui comma 7.2. [...]”) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023/DTAC.

2. validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell’elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività ha comportato la “quadratura” (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni ivi riportate (nb. nel Tool MTR-2) con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro ha comportato l’analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
3. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d’uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

Operativamente le verifiche sono state svolte tramite i seguenti passaggi:

- a) prima analisi dei prospetti forniti dal gestore;
- b) effettuazione di analisi ed approfondimenti sui prospetti anche sulla base delle quadrature con il bilancio di verifica condiviso in formato MSExcel, nonché del libro cespiti della società e di ulteriore documentazione extra contabile nonché sulla base di quanto condiviso con la società tramite sessioni di videoconferenza appositamente effettuate;
- c) verifica del materiale integrativo trasmesso e scambio via posta elettronica delle osservazioni rispetto agli ambiti oggetto analisi;
- d) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti;
- e) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti e alla coerenza della documentazione rettificata e inviata in data 29 Marzo 2024.

2 Ambito di analisi 1: validazione dei PEF proposti da Gestione Ambiente S.p.A.

2.1 Verifica della completezza documentale

Gestione Ambiente ha trasmesso al Consorzio i PEF completi di dati comunali (per i soli comuni per i quali il gestore non effettua già la gestione anche della componente CARC) relativi ai Comuni di propria competenza in data 29 Marzo 2024.

L’analisi della documentazione pervenuta ha fornito esito positivo in termini di rispondenza alla presenza di tutta la documentazione funzionale alla verifica del PEF del gestore e a quanto di sua competenza.

2.2 Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo

2.2.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi hanno permesso la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale o analitica.

In tal senso, la verifica della quadratura dei costi rendicontati rispetto alle fonti contabili obbligatorie ha dato esito positivo, avendo avuto la possibilità di verificare tale quadratura dai prospetti riconciliativi forniti dalla società.

2.2.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

Per le analisi in merito ai costi proposti dalla società a riconoscimento tariffario, la scrivente società ha preso a riferimento il bilancio di verifica trasmessoci in versione riclassificata ed elaborata verificando le scelte effettuate in merito alle poste rettificative individuate ai sensi del metodo tariffario, nonché le scelte inerenti agli eventuali costi esclusi e considerati fuori perimetro.

Con riferimento ai cespiti si è verificata l'ammissibilità per ciascuno di essi all'inserimento nel perimetro dei beni da stratificare e, come meglio evidenziato nella successiva sezione, la coerenza rispetto alle categorie cespitali previsto dal metodo tariffario.

In particolare, rispetto ai costi operativi, si è verificato che la società ha recepito le osservazioni effettuate nelle sessioni di verifica riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- L'attinenza dei costi al servizio e al perimetro gestionale ammesso a riconoscimento tariffario con particolare riferimento a:
 - La valorizzazione delle sole assicurazioni previste da obblighi normativi;
 - La valorizzazione, a scomputo dei relativi costi, di penali a fornitori, sopravvenienze attive costituenti conguagli positivi per l'azienda di costi precedentemente ammessi a riconoscimento tariffario, rimborsi assicurativi le cui assicurazioni risultavano inserite in perimetro nonché di eventuali ulteriori contributi ricevuti;
 - L'esclusione di spese e consulenze legali connesse a procedimenti in cui il gestore è risultato soccombente;
 - L'esclusione di costi per obblighi aziendali non connessi al servizio gestito ed in particolare i costi e i ricavi inerenti a servizi erogati verso privati;
 - L'esclusione di costi non ricorrenti e aventi natura straordinaria;
 - L'esclusione di voci di costo non previste dall'Articolo 7.3. del MTR-2;
- La verifica della stratificazione dei cespiti con particolare riferimento:
 - L'esclusione dai cespiti capitalizzabili dei costi di avviamento o costituzione (la capitalizzazione del marchio e delle spese notarili di costituzione della società);
 - L'esclusione di rivalutazioni dei beni.

Con riferimento ai punti indicati, alla coerenza dei costi indicati con le fonti contabili, all'attinenza dei costi stessi con il perimetro del servizio ammesso dal MTR-2, alla ricorrenza degli stessi, le analisi in ultimo condotte sul prospetto a noi trasmesso hanno dato esito positivo.

Abbiamo inoltre verificato che i driver di attribuzione ai diversi Comuni gestiti dei costi operativi aziendali valorizzati nei PEF grezzi risultassero non palesemente incongrui e comunque coerenti con il servizio gestito.

2.3 Verifica del rispetto della metodologia

2.3.1 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

Le verifiche evidenziate nei precedenti paragrafi hanno permesso di verificare e confermare la coerenza della fonte dati con le fonti contabili obbligatorie del gestore, nonché con le esclusioni esplicitamente previste dal MTR-2 allegato alla Delibera 363/2021/r/RIF.

Il passaggio successivo ha comportato la verifica della corretta allocazione/riclassificazione dei costi del gestore nelle componenti di costo previste dal MTR-2, con particolare focus sulla verifica della corretta applicazione delle previsioni dello stesso.

La verifica ha dato esito positivo.

2.3.2 Verifica allocazione dei cespiti alle categorie MTR

Anche con riferimento ai cespiti è stato richiesto alla società un prospetto di raccordo fra la stratificazione dei cespiti forniti a fini regolatori e il libro cespiti aziendale in cui, per ciascun bene indicato nel libro cespiti emergesse la data di prima iscrizione, il valore storico, il fondo di ammortamento al 31/12/2017 ove applicabile, nonché la categoria regolatoria utilizzata.

Sono state in particolare effettuate le seguenti verifiche:

- Che la stratificazione a fini regolatoria fosse coerente con la stratificazione dei cespiti fornita dalla società quale raccordo con il libro cespiti;
- Che la sommatoria del costo storico dei beni e del fondo di ammortamento al 31/12/2017 fosse coerente con i prospetti forniti;
- Che le categorie di cespiti attribuite ai singoli beni risultassero coerenti con la loro natura industriale.

2.4 Verifiche dei costi operativi incentivanti proposti

Il gestore ha richiesto l'introduzione di costi operativi incentivanti. Anche alla luce della corretta gestione, nell'ambito del PEF, dei costi operativi incentivanti per le annualità 2022 e 2023 (decurtazione dai costi rendicontati e verifica degli obiettivi raggiunti), nonché delle relazioni di accompagnamento fornite, si esprime parere positivo in merito a quanto indicato dal gestore, segnalando comunque al Consorzio la necessità di monitoraggio delle attività incentivate e del raggiungimento degli obiettivi di gestione correlati.

2.5 Conclusioni

In virtù dei controlli effettuati e degli esiti dei medesimi, posti i limiti valutativi e il perimetro di indagine a noi assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore Gestione Ambiente S.p.A.

per quanto di propria competenza nei prospetti trasmessici in ultimo dal vostro spett.le Ente, rispetto alle previsioni regolatorie di cui al MTR-2.

In tal senso, si esprime un parere di validazione su tali costi posti i limiti di competenza e responsabilità imposti dalla normativa e dalla regolazione vigente.

3 Ambito di analisi 3: verifica dei coefficienti

Con riferimento al calcolo dei coefficienti di competenza dell'ETC, nel corso della nostra attività ci siamo interfacciati con il gestore al fine di verificare i coefficienti allo stesso proposti, nonché i valori attribuibili al fattore CRI, al fattore R, ai fattori di sharing beta e omega nonché alle altre componenti di competenza dell'ETC.

La verifica si è basata:

- Sui dati relativi ai livelli di raccolta differenziata dei diversi bacini;
- Dei dati funzionali al calcolo dell'R1 forniti dal gestore;
- Sui livelli di qualità percepita proposti dal gestore rispetto ai quali è stata richiesta una verifica anche all'ETC;
- Sui dati di costo efficiente derivanti dal fabbisogno standard.

Le verifiche fornite hanno fornito esito positivo. In particolare, con riferimento al coefficiente R1 si segnala come l'analisi è stata condotta previa condivisione della metodologia con SRT, soggetto che per i tre gestori operanti nel bacino del CSR gestisce i rapporti con i consorzi di filiera.

4 Conclusioni

In virtù degli esiti delle verifiche riportati nei capitoli precedenti si validano i PEF trasmessi da Gestione Ambiente in data 29 Marzo 2024 e si esprime nulla osta e parere positivo in ordine ai coefficienti proposti, posta, ovviamente la piena autonomia decisionale del CSR, quale ETC, in merito alla definizione dei coefficienti medesimi.

Si evidenzia infine, che in ottica di collaborazione, Gestione Ambiente ha trasmesso in data 4 Aprile 2024 ha trasmesso una relazione di accompagnamento riportante anche una proposta relativa ai capitoli 4 e 5 di competenza dell'ETC. Anche alla luce del parere espresso nella presente relazione nulla osta, a parere della scrivente, a utilizzare tale proposta.

